

# QUAESTIO DISPUTATA

UTRUM RENUNTIATIO PAPAE BENEDICTI XVI  
SECUNDUM ACTUM EXPRESSUM IN DECLARATIONE,  
NON SOLUM PROPTER, VALIDA AD EFFICIENDAM PAPATUS  
RENUNTIATIONEM SIT.

*di Frà Alexis Bugnolo*

## Lo Stato della Questione

L'eminente teologo vaticano ed ex membro della Congregazione per la Fede, **Monsignor Nicola Bux**, ha pubblicamente affermato che la questione della validità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI andrebbe studiata, e precisamente per ciò che sembra essere un errore sostanziale, contenuto nella formula di rinuncia usata da Papa Benedetto XVI l' 11 Febbraio 2013.

Il Mons. Bux non è stato l'unico a sollevare questo problema. In effetti, i dubbi sulla validità dell'atto di dimissioni sono stati evidenziati immediatamente dopo la notizia. **Flavien Blanchon**, un giornalista francese che lavora a Roma, ne scriveva appena 2 giorni dopo, citando un eminente studioso latino che aveva notato la presenza di errori contenuti nel testo della rinuncia, osservando che la presenza di qualsiasi errore, secondo la tradizione canonica, fosse da considerarsi causa di mancata deliberazione, con conseguente nullità dell'atto.

Un anno dopo **Antonio Succi** ha posto apertamente la questione. Le dimissioni potrebbero non essere valide, per mancanza di voglia, cioè della volontà interiore della quale poteva disporre Benedetto.

Nello stesso anno abbiamo il notevole studio di **Padre Stefano Violi**, Professore di diritto canonico presso l'Istituto teologico di Lugano, in Svizzera: **"La rinuncia di Papa Benedetto XVI tra storia, legge e consapevolezza"**, 2014, un esame approfondito dell'argomento dal punto di vista del diritto canonico. Leggere questo contributo è obbligatorio per la ricca citazione tratta dalla storia canonica delle dimissioni papali e tuttavia, pur senza sollevare il problema dell'invalidità canonica dell'atto. Ma, questo studio di Padre Violi, nell'inquadrare la questione delle dimissioni sotto il profilo del ministero attivo, e non riguardo al *munus*, ha chiarito che la questione dell'Errore Sostanziale è un problema vero, presente nel testo, che riguarda dunque l'atto stesso.

Tuttavia 19 giugno 2016 **Ann Barnhardt**, dagli Stati Uniti, ha sollevato specificamente la questione del dubbio derivante dal canone 188, che sottolinea come l'errore sostanziale, in qualsiasi caso, sia base idonea e sufficiente a sostanziare i motivi per una determinazione canonica nel senso dell'invalidità dell'atto.

Intervento, questo, successivo ai notevoli commenti del **segretario personale di Papa Benedetto, del 20 maggio**, ove si affermava che Benedetto occupasse ancora l'ufficio papale. Ancora: Il blogger Sarmaticus, in Inghilterra, ha discusso la questione sollevata dalle parole di Ganswein il 5 agosto 2016, sottolineando il significato di ciò che l'arcivescovo aveva detto all'Università Gregoriana, in un post intitolato: Il rasoio di Occam trovare : Benedetto ancora papa, Francisco è un papa falso, la Chiesa universale versa in un stato di necessità sin dal 24 aprile 2005

**Anche il Vescovo** emerito del Corpus Domini, in Texas, negli Stati Uniti, ed ex membro dell'Opus Dei, Monsignore René Enri Gracida ha sollevato lo stesso dubbio, ed anche altri, sulla validità delle dimissioni. Sono a conoscenza che il Vescovo abbia scritto a molti membri della Sacra Gerarchia e

della Curia su queste questioni per sollecitare l'azione da intraprendere. (cf. abyssum.org : Suggerisci una dichiarazione pubblica di 12 cardinali prima di Bergoglio).

Secondo quanto riferito da Ann Barnhart, l'anno successivo, anche l'avvocato **Chris Ferrara** e la signora **Anne Kreitzer** nutrivano lo stesso dubbio. Lo storico **Richard Cowden Guido** ha detto la stessa cosa l'11 maggio 2017. Il famoso scrittore italiano **Antonio Succi**, ha citato attentamente il Violi il 31 maggio 2017, ed anche lui ha condiviso e sostenuto la stessa tesi.

11 agosto 2017, in Sud America: lo spettacolo televisivo cattolico **Café con Galat** in un'edizione in lingua inglese ha discusso i motivi per i quali Papa Benedetto XVI rimane il vero papa. E' stata sottolineata tanto la mancanza di libertà nell'atto quanto la questione relativa alla mancanza di conformità ex Canone 332 §2 in combinato disposto con Canone 188.

Un po' prima del marzo 2018 **padre Paul Kramer negli Stati Uniti** ha ugualmente sostenuto la nullità delle dimissioni ex canone 188, per mancanza di conformità ex al canone 332 §2, ove viene detto ministerium invece di *munus*.

Ancora: nel Maggio dell'anno scorso al più tardi, il **Padre Juan Juárez Falcón in Spagna** ha presentato la motivazione canonica dell'invalidità delle dimissioni sulla base dell'errore stanziale, in un articolo intitolato "Due motivi gravi". In coincidenza temporale anche **Il Dr. José Alberto Villasana Munguía** ha svolto le stesse considerazioni il 27 giugno, dal Messico.

Ed infine abbiamo **Papa Benedetto XVI** che ci offre un indizio di interpretazione autentica, anzi qualcosa di più, nelle sue lettere private al cardinale tedesco Brandmüller, pubblicate nell'estate del 2018, ove chiede apertamente suggerimenti riguardo alla maniera migliore di dimettersi, nel caso ciò non fosse già avvenuto nella maniera corretta.

Dunque sono tanti i cattolici di spicco a sostenere questo dubbio, e poiché il teologo Nicola Bux ha richiesto un'indagine su questo argomento, aggiungerò qui in forma scolastica qualche ragione in favore della nullità, in corso dei quali rifiuterò tutti gli argomenti sostanziali contrari ad esso.

Tutti gli argomenti pro e contro devono intendersi nel contesto di canoni

**124 §1**, che legge: "Per la validità di un atto giuridico si richiede che sia postato da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto.

**188**, che legge: La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente indotto, per dolo o per errore sostanziale, oppure con simonia, è irritus per il diritto stesso.

**332 §2**, che legge: Se capita che il Romano Pontefice rinunci al suo *munus* si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata e al contrario non si richiede che qualcuno la accetti.

È importante anche notare, per le persone di madre lingua tedesca del Codice di Diritto fornisce una traduzione erronea per *munus*, come Dienst, in canone 145 §1, dove se la parola latina venisse tradotta si dovrebbe renderla come *Verantwortung* che è la traduzione del sinonimo giusto per *munus* in latino, come *onus* (onere).

**Se Papa Benedetto XVI mediante l'atto espresso nella sua dichiarazione, « Non solum propter », ha rinunciato o meno all'ufficio del Vescovo di Roma?**

## **E sembra che non l'ha fatto:**

1. Prima, perché un errore sostanziale in un atto di rinuncia riguarda il *vis verborum* o il significato delle parole usate per indicare la forma e la materia dell'atto. Ma l'atto di rinuncia al ministero riguarda uno degli accidenti propri dell'ufficio (cfr. canone 41) da cui quel ministero si possa esercitare. Quindi, se qualcuno rinuncia al ministero, non rinuncia all'ufficio. E se egli credesse di avere rinunciato all'ufficio, tramite il rinunciare a un ministero di esso, sarebbe in errore sostanziale al significato delle parole che ha usato. Ma nel testo di “Non solum propter”, Benedetto XVI rinuncia al ministerium che ha ricevuto come Vescovo di Roma, quando fu eletto. Quindi, l'intendere quell'atto come una rinuncia dell'ufficio è essere in errore sostanziale all'effetto dell'atto. Quindi, secondo il canone 188, la rinuncia è invalida.

2. San Pietro Apostolo esercitava molti ministeri in molti luoghi. Tuttavia, nessuno è il vero Successore di San Pietro oltre il Vescovo di Roma (cfr. canon3 331). Quindi, se un papa rinuncia a un ministero petrino, non rinuncia all'ufficio dell'Episcopato di Roma (cfr. canoni 331, 332), il quale ha altri ministeri in virtù del suo ufficio. Perciò, se si crede di aver rinunciato all'Episcopato di Roma rinunciando a un ministero petrino, si è in errore sostanziale, e quindi per canone 188, tale rinuncia è invalida.

3. Secondo San Paolo Apostolo (1 Corintiani 12) ci sono diverse grazie, diversi ministeri e diversi uffici nella Chiesa, in quanto Essa è il Corpo Mistico di Cristo. Quindi, poiché il Vescovo di roma possa esercitare alcuni ministeri, segue che non si rinuncia all'Episcopato di Roma se si rinuncia a uno di questi, essendo che nessun ministero comprende tutte le attività dell'Episcopato di Roma. Quindi, in tale rinuncia, se si crede di aver significato sufficientemente la rinuncia all'Episcopato di Roma, si è in errore sostanziale. Perciò, per il canone 188, la rinuncia è invalida.

4. Secondo il Seneca (Moralia, vol. 3), si deve distinguere tra i benefici (beneficia), gli uffici (officia) e i ministeri (ministeria). I benefici sono donati da estrani, gli uffici sono concessi ai figli, alle madre e agli altri che hanno relazioni necessarie. I ministeri sono concessi ai servi e agli schiavi che fanno ciò che i superiori (maiores) non fanno. Il ministero petrino è un servizio alla Chiesa; l'ufficio del Vescovo invece è un dovere al Cristo. Se si rinuncia al ministero di un servo, non si rinuncia all'ufficio de un figlio. Quindi, in tale rinuncia se si crede di aver significato ecc.

5. La validità di un atto di rinuncia non si può fondare sulle definizioni suggestive di parole o sulla mera intenzione del soggetto che rinuncia. Se fosse così, l'interpretazione imposta per fare l'atto inteso come rinuncia, sarebbe la causa della rinuncia; l'atto stesso non la dichiarerebbe. Ma la Chiesa è una società pubblica fondata dal Dio Vivo Incarnato. Ma l'ufficio dell'Episcopato di Roma è tale ufficio. Quindi in tale rinuncia ecc.

6. Come il Monsignor Renè Henri Gracida dice su sul suo blog abyssum.org, che Cristo non accetta la rinuncia di Benedetto come valida, in ragione della mancanza di validità canonica, Egli sarebbe obbligato in giustizia a privare il Bergoglio della grazia affinché la sua mancanza di essere papa sarebbe molto evidente a tutti coloro che hanno Fede, Speranza e Carità. Tuttavia è evidente a tutti, anche ai non cattolici, che Egli non ha la grazia di Dio in se stesso o nelle sue azioni. Quindi, Cristo è giusto, o non è giusto. Non può essere ingiusto. Ergo, Bergoglio non è papa. Tuttavia, i Cardinali ritengono che la sua elezione era in accordo con le formalità richieste dalla legge papale su conclave. Quindi, se egli non è papa, può essere solamente perché qualcuno altro è ancora il Papa. Quindi, Benedetto è ancora papa, in ragione del fatto che in una rinuncia di questo genere, l'errore sostanziale di rinunciare al ministero anziché al munus, la rende invalida.

7. In modo simile, Cristo pregò per Pietro affinché la sua fede non fallisse mai, e che potesse

confermare i suoi fratelli nel Collegio Apostolico. Ora questa orazione di Cristo deve essere efficace poiché è Dio e il Figlio prediletto del Padre Eterno, e poiché l'ufficio di San Pietro non è qualcosa meramente utile al Corpo Mistico di Cristo ma necessario in materia di fede e di unità. Quindi, la orazione di Cristo per i Successori di San Pietro deve essere efficace in qualche senso in riguardo all' fede e alla unità della Chiesa. Ma Bergoglio manifesta attacchi sia contro la Fede che l'unità della Chiesa. Lungi dall'essere, quindi, che si giudica che in quest'unico uomo l'orazione di Cristo non vuole essere efficace. Ergo, Bergoglio non è valido successore di San Pietro. Tuttavia, i Cardinali ritengono che la sua elezione era in accordo ecc ...

8. Dal testo dell'atto della rinuncia: Papa Benedetto ammette nella prima frase che tiene il *munus petrinum*. Ma in seguito egli dice che rinuncia al *ministerium* che ha ricevuto come il Vescovo di Roma. Quindi, non ha rinunciato al *munus*. Ma il *munus* vuole dire l'ufficio e il dono di grazia (cfr. canon 145 §1 e Paolo VI, *Christus Dominus*). Quindi, non ha detto che ha rinunciato all'ufficio e al dono di grazia. Ergo, in tale rinuncia ecc.

9. Dal senso della lingua latina, che manca l'articolo definitivo e indefinitivo: Quando si dice in latino: *ministerium renuntio*, non si dice se si rinuncia a un ministero o al ministero. Quindi, non si esprime a quale ministero si rinuncia. Ergo, in tale rinuncia ecc.

10. Dalla legge papale, *Universi dominici gregis*, su conclave: Un uomo non si elegge al ministero petrino, ma per essere Vescovo di Roma. Quindi, senza rinunciare all'Episcopato di Roma non si fa vacante la Sede di San Pietro. Ma nei suoi detti pubblici Papa Benedetto XVI, dopo Marzo 2013, dice solamente che ha rinunciato al *ministerium*. Quindi è in errore sostanziale e abituale in riguarda a quanto richiesto nell'atto di rinunciare all'ufficio dell'Episcopato di Roma. Ergo in tale rinuncia ecc.

11. Dal Codice di Diritto Canonico: Le rinunce ecclesiastiche sono valide quando si evidenziano tre cose: libertà da coercizione, retta intenzione, significato ambiguo. Questa è confermato in canon 332 §2 che espressamente nega che l'accettazione di una rinuncia effettua la sua validità. Ma Papa Benedetto ammette nelle sue lettere private al Cardinale Brandmueller, che il suo intento era a ritenere qualcosa della dignità pontificia. Il suo segretario privato ha anche affermato pubblicamente che occupa la Sede di Pietro e condivide ancora il ministero petrino. Questa è evidenza incontrovertibile che l'atto della rinuncia è ambiguo. Poiché significa che ha rinunciato alla Sede o non ha rinunciato al Sede; significa che ha rinunciato al ministero, o non ha rinunciato al ministero. Ergo, in tale rinuncia ecc.

12. Secondo la pneumatologia, cioè dalla teologia dello Spirito Santo: dopo il Febbraio 2013 l'intera Chiesa ancora riconosce ed accetta Papa Benedetto con il titolo di Papa e con le prerogative papali. Tutti lo chiamano Benedetto, non Ratzinger o Josef. Ma la Chiesa intera non può essere ingannata. Tuttavia, in accordo con l'istituzione divina, il papato non può essere tenuto da più di una persona allo stesso tempo. E colui il quale lo tiene prima, ha il titolo valido all'ufficio. Quindi, la Chiesa non capisce che l'atto come di un soggetto che rinuncia all'ufficio. Ergo, in tale rinuncia ecc.

13. Dall'insufficienza d'intento: se un papa rinuncia al mangiare le banane, non ha rinunciato all'ufficio dell'Episcopato di Roma. Quindi, se egli dice, "Ho rinunciato al mangiare le banane per fare la Sede di San Pietro vacante", egli è in errore sostanziale all'effetto del suo atto. Ma nel testo della sua rinuncia, Papa Benedetto dice che ha rinunciato al ministero per fare vacante la Sede di San Pietro (ut sedes Sancti Petri vacet). Ma questa è un errore sostanziale, perché il ministero è solamente un accidente proprio dell'Episcopato di Roma, poiché l'essere il Vescovo di Roma è il suo primo atto di essere (esse primum), l'esercitare i ministri dell'Episcopato di Roma è il secondo atto di essere (esse secundum). Quindi, essendo che l'atto secondo di essere è in potenza al primo atto di essere, e la potenza si divide dall'atto come l'accidente si divide dalla sostanza, il rinunciare a uno o

a tutti i ministeri è un atto che riguardo gli accidenti non la sostanza dell'ufficio. Quindi, si possa rinunciare ad uno o a tutti i ministri di un ufficio e ritenere bene l'ufficio. Infatti, nei suoi detti pubblici, Papa Benedetto espressamente dichiara solamente che ha rinunciato al ministero. Quindi, l'insufficienza dell'intento espresso non salva l'atto da errore sostanziale. Ergo in tale rinuncia ecc.

14. Il Papa non è più potente del Dio Figlio. Ma Il Figlio di Dio in sacramentarsi rinuncia a tutti gli accidenti e a tutte le azioni della Sua Umanità sacra, e rimane ancora Dio e Uomo. Dal questo fatto, anche se una papa rinunciasse a tutte le sue azioni e ministeri come papa, egli rimane il Papa. Ma Benedetto XVI nella sua dichiarazione di 11 Febbraio 2013 rinuncia solo al *ministerium* del suo ufficio, non all'ufficio. Ergo, egli rimane il papa.

15. Se una persona si alza dalla propria sedia, ma non da la sedia ad un altro, la sedia diviene vacante ma rimane la sua proprietà. Ora, l'ufficio del Successore di San Pietro è al Successore come un trono è a colui che è insediato. Dunque, se una papa rinuncia al ministero del suo ufficio, ma non all'ufficio, anche se intende mediante quest'atto che il Trono di San Pietro è vacante, non egli non cede il suo diritto e il possesso dell'ufficio. Quindi, quando Papa Benedetto scrive, *declaro me ministerio ... renuntiare ita ut Sedes Petri vacet*, è chiaro che mente egli rinuncia a servire come papa, non rinuncia al papato.

16. Se qualsiasi presidente, primo ministro o padre di una famiglia rinuncia a compiere i doveri del suo ufficio egli non cessa mai di essere presidente, primo ministro o padre. Al stesso modo con il papa, se gli testualmente rinuncia solo al ministero del suo ufficio, egli non ha perso il suo ufficio.

17. Iddio, che è Essere, come l'Istitutore dell'ufficio di Pietro, non può considerare come dimesso dall'ufficio del Successore di San Pietro, qualsiasi Romano Pontefice, validamente eletto, che rinuncia sola agli accidenti o agli atti secondari dell'essere di quest'ufficio. Ma Papa Benedetto XVI rinunciò solo al *ministerium* o esercizio dell'ufficio, che egli ha ricevuto, non al *munus* che è l'ufficio stesso. Quindi, poiché l'esercizio dell'ufficio è il secondo atto dell'essere dell'ufficio, Dio non può riconoscere tale dimissione come valida. E se Dio non la riconosce come valida, neanche la Chiesa può. Ergo in tale rinuncia ecc.

18. L'essenza d'essere il Papa è la dignità dell'ufficio posseduto. L'essenza di un ministero è il servizio reso. Quindi, tanto quanto la rinuncia a un servizio non causa la perdita di dignità, così la rinuncia al ministero petrino non causa la perdita dell'ufficio papale. Ergo, in tale rinuncia ecc.

19. Nel Codice di Diritto *ministerium* non è un luogo di diritto (*locus iuris*); quello si trova sola nei sacramenti (*sacramenta*) e uffici (*munera*). Quindi, colui il quale rinuncia al *ministerium* non rinuncia al diritto. Ma Papa Benedetto XVI nella sua rinuncia, *Non solum propter*, rinuncia al *ministerium* che ha ricevuto dalle mani dei Cardinali. Quindi non rinuncia ad alcun diritto. E se egli non rinuncia ad alcun diritto, egli detiene tutti i diritti, e quindi rimane il Papa. Se si fa obiezione, che egli rinunciò al *ministerium* affinché la Sede di San Pietro sia vacante (*ita ut Sedes S. Petri vacet*), si deve rispondere siccome *vacare* in latino ha due significati: quello che concede diritto e quello di andarsene in vacanza, l'asserzione di rinunciare al ministero per fare vacante la Sede romana, non implica la necessità di significare la rinuncia al diritto. Ergo in tale rinuncia ecc.

20. Come il canonico perito Juan Juarez Falco sostiene: Canon 332 §2 che è l'unico canone relativo alle rinunce papali parla della rinuncia al *munus*, non al *ministerium*. Ma Benedetto XVI parla sola della rinuncia al *ministerium*, non al *munus*. Ergo, secondo il canone 188, la rinuncia è invalida ad effettuare una rinuncia al *munus*. Ma secondo il canone 145 §1, il *munus* è l'ufficio. Ergo in tale rinuncia ecc.

## IN CONTRARIUM:

E sembra che l'ha fatto:

1. Perché, poiché Papa Benedetto come papa è al di sopra del Diritto Canonico, quindi non deve fare una rinuncia secondo la forma del canone 332 §2. Quindi, ha rinunciato validamente.

Ad obj. 1: Arguire che il papa è al di sopra del Diritto Canonico e quindi la rinuncia è valida, è un sofisma, che quando viene esaminato, è equivalente a due proposizioni erranee, cioè: “Il papa come papa è al di sopra del Diritto Canonico, ergo ecc.”, e “Il papa, come l'uomo che è papa, è al di sopra del Diritto Canonico ecc.”. Al primo, dico che è vero che il Papa come papa è al di sopra del Diritto Canonico. Tuttavia, il Papa quando rinuncia al suo ufficio, non rinuncia come papa, ma come l'uomo che è il papa. Quindi l'argomento trattato dal senso primo è *praeter rem*. Al secondo, dico: è falso dire che il Papa come l'uomo che è papa è al di sopra del Diritto Canonico, poiché la mente del Legislatore del Codice di Diritto Canonico, Papa Giovanni Paolo II, in canone 332 §2, espressamente dichiara quando una rinuncia papale è tale e quando si deve riconoscere come valida. Quindi, se una papa rinuncia in un modo che sia valido ma i fedeli dovessero ritenere come invalida come la norma della legge, sarebbe caos nella Chiesa. Comunque interpretando la mente di un legislatore, non si presume una tesi che fa la legge difettosa. Quindi, Papa Giovanni Paolo II intendeva legare l'uomo che è papa, in una rinuncia papale. Quindi, l'argomento secondo trattato dal sofisma è anche invalido.

2. Perché, poiché è chiaro che Papa Benedetto voleva rinunciare, quindi ha rinunciato. Perciò, la sua rinuncia è valida.

Ad. obj. 2: Arguire che il Papa voleva rinunciare, ergo ha rinunciato, è usare un sofisma che vela un termine medio non distribuito. Poiché, se il papa voleva rinunciare il *ministerium*, allora ha rinunciato il *ministerium*. Ma tale rinuncia non è conforme al canone 332 §2, poiché non rinuncia al *munus*. Quindi, l'argomento è invalido. Allo stesso modo, se il papa voleva rinunciare al *munus*, allora non ha rinunciato al *munus* e ha detto *ministerium*. E pure se ha pensato di averlo fatto, è invalida per canone 332 §2 secondo l'atto e secondo il canone 188 in ragione di errore sostanziale.

3. Perché Papa Benedetto, dopo la sua rinuncia, ha dichiarato pubblicamente che ha rinunciato validamente, quindi la sua rinuncia è valida.

Ad obj. 3: Arguire che il Papa ha rinunciato validamente, poiché dopo la sua rinuncia ha dichiarato pubblicamente che ha rinunciato validamente, è usare un sotterfugio. Perché in quella dichiarazione pubblica ha dichiarato che ha rinunciato al ministero petrino validamente. Che ha rinunciato al ministero petrino validamente non è in discussione. Ma se quella è ciò che ha fatto, non ha rinunciato al *munus*. Quindi, l'atto non effettua una rinuncia dell'ufficio. Quindi, se si asserisce che essa è una rinuncia valida al papato, il detto è falso secondo canone 332 §2.

4. Perché, poiché Papa Benedetto, dopo la sua rinuncia, ha dichiarato pubblicamente che ha rinunciato liberamente, quindi ha rinunciato validamente.

Ad obj. 4: Ammetto che è vero che la libertà in una rinuncia è una condizione necessaria per una rinuncia valida al papato, ma non è vero che essa è la sola condizione. La prima condizione è che sia una rinuncia al *munus*. Non lo fu. Quindi, questo argomento è *praeter rem*.

5. Perché, poiché il Cardinale Sodano, come Decano del Collegio dei Cardinali, convocando il Collegio, ha agito come se la rinuncia fosse valida, quindi è valida.

Ad obj. 5: Non esiste proprio un canone nella Chiesa o una delega speciale del Romano Pontefice mediante la quale la decisione di un Decano del Collegio dei Cardinali di convocare un conclave è efficace della validità di una rinuncia invalida, o è determinante della validità di una rinuncia papale. Quindi, che egli ha fatto così prova niente. Anzi, il canone 332 §2 espressamente lo nega.

6. Perché, poiché il Collegio dei Cardinali è entrato in conclave per eleggere un successore al Papa Benedetto, quindi mediante quell'atto hanno dichiarato o fatto la rinuncia valida.

Ad. obj. 6: Arguisco allo stesso modo come nel precedente.

7. Perché, poiché l'intero Collegio dei Cardinali, dopo la rinuncia e dopo il conclave del 2013 agisce e ritiene che Jorge Mario Bergoglio è il papa vero e valido, quindi la rinuncia è stata valida.

Ad. obj. 7: Arguisco allo stesso modo come nel precedente.

8. Perché, poiché il mondo intero accetta che Jorge Mario Bergoglio è Papa Francesco, quindi la rinuncia è stata valida.

Ad obj. 8: Canone 332 §2 in dire: “e al contrario non che qualcuno accetti” nella frase finale, espressamente lo nega. Quindi, è falso.

9. Perché, poiché un Cattolico deve ritenere come papa, qualsiasi uomo che i Cardinali o i Vescovi o il Clero ritiene come il Papa, quindi, la rinuncia è stata valida.

Ad obj. 9: Arguisco allo stesso modo come nel precedente.

10. Perché, poiché l'elezione di un papa dai Cardinali è un fatto dogmatico, che tutti Cattolici devono accettare, quindi la rinuncia si implica ad essere valida. Quindi, è stata valida.

Ad obj. 10: Mentre è vero che l'elezione valida di un papa dai Cardinali è un fatto dogmatico che tutti i cattolici devono accettare, non è vero se l'elezione è stata invalida. Ma l'elezione è invalida quando il papa precedente è ancora in vita e non ha ancora rinunciato al *munus*. Quindi, questa obiezione è invalida tanto quanto la rinuncia è stata invalida. Quindi, in se stessa non è sufficiente a provare che la rinuncia sia valida.

11. Perché, poiché la rinuncia di Papa Benedetto XVI è un atto papale, che non si può mettere in discussione, secondo la massima: *prima sedes a nemini iudicator*, quindi la rinuncia è valida.

Ad obj. 11: Mentre è vero che gli atti del Romano Pontefice sono atti giuridici che non si possono mettere in discussione, non è vero che le dichiarazioni fatte in prima persona singolare dall'uomo che è il papa, che sono la materia di tali atti pontifici, non possono essere giudicati. Che tale atto si può giudicare è provato dal canone 332 §2 che giudica tali atti. Che tale materia dell'atto papale non è atto del papa come papa è stato dimostrato qui sopra.

12. Perché, poiché un Cattolico in buona coscienza deve presumere che, se la rinuncia è stata

invalida a cagione dell'uso della parola *ministerium* invece di *munus* nella frase chiave dell'atto, i Cardinali, in accordo con la norma di canone 17 e canone 41, hanno dimostrato a se stessi che la rinuncia è stata espressa in modo sufficiente o hanno fatto incontro privato con il Papa per conoscere la sua mente e il suo intento, in quel momento, egli ha significato che intendeva di rinunciare al *munus* rinunciando al *ministerium*.

Ad. obj. 12: Mentre è vero che un cattolico deve essere disponibile a presumere tali cose, tale presunzione non rende una rinuncia invalida come valida. Anzi, in accordo con la norma di canone 332 §2, si deve notare che una condizione per la validità di una rinuncia papale è che sia stata manifestata secondo la norma della legge (cfr. canone 189), la quale norma richiede un atto pubblico, con due testimoni e con un'espressione verbale. Tale atto non è stato mai pubblicato. Quindi, anche se è stato fatto, è un atto segreto, e non renderebbe una rinuncia invalida come valida.

13. Perché, poiché Papa Benedetto ha detto, “Dichiaro che rinuncio al ministero che ho ricevuto dalle mani dei Cardinali ... affinché la Sede di San Pietro sia vacante ...” egli chiaramente ha indicato il suo intento a perdere l'ufficio (*munus*), quindi la sua rinuncia è stata in accordo con la norma di canone 332 §2, nonostante il fatto che non abbia usato la parola *munus*, come quel canone richiede per un atto di rinuncia. Quindi, la rinuncia è stata valida.

Ad obj. 13: Questa obiezione è stata rifiutata negli argomenti della prima parte, ma la sua complessità merita una risposta più adeguata alle menti che non possono capire come è invalida. Prima, come è stata dimostrata nella prima parte di questo articolo, una rinuncia è valida se include una rinuncia al *munus*, non è valida se non lo fa. E secondo il canone 17, se sorge dubbio in riguardo al significato della parola *munus* in canone 332 §2, come condizione *sine qua non* o secondo il suo senso lato, si deve avere ricorso ad altre parti della legge, alla tradizione canonica e alla mente del Legislatore del Codice (Papa Giovanni Paolo II). Siccome è stato dimostrato dal testo del Codice stesso, non esiste un fondamento per un argomento secondo canone 17 che *ministerium* può significare *munus*. Tuttavia, poiché *ministerium* è seguita da due clausole subordinate, l'argomento che la rinuncia è stata invalida deve rispondere a quella condizione. Poiché in latino qualche clausola subordinata può cambiare il significato della frase principale. Ed è anche vero che esiste una forma poetica in cui la parte può supporre l'intero, come durante la Messa nel rito latino si dice, “Venga sotto il mio tetto” per significare “Venga nella mia anima”. Comunque, in riguardo al latino del testo della rinuncia, dire “che ho ricevuto dalle mani dei Cardinali” non impone alcuna necessità di riferimento al ministero petrino per se, poiché il Cardinal Ratzinger a quel tempo ha ricevuto anche i ministeri episcopali e pastorali per la Chiesa di Roma. La seconda clausola, “affinché la Sede di San Pietro sia vacante” è stata dimostrata nella prima parte a significare nessuna necessità. Per coloro che non capiscono la grammatica latina, questa affermazione viene spiegata. Perché, poiché in una clausola subordinata come “affinché ... sia vacante” (*ita ut ... vacet*), la clausola è una clausola di intento del tipo che inizia con il particola *ut*, quindi è una clausola di intento semplice che significa solo una meta. Se la clausola subordinata di intento inizia con *quomodo* o *in tali modo quod* sarebbe stato una clausola di intento di tipo caratteristico che ha la potenza di cambiare il senso della frase principale e di permettere un significato metonimico in cui una parte suppone l'intero. Ma poiché Papa Benedetto non ha detto niente di questo tipo, questo modo di intendere le sue parole non è proprio possibile. Perciò il suo atto rimane invalido. Tuttavia, anche se un significato metonimico è stato possibile, l'atto rimane invalido a ragione del canone 332 §2 poiché la rinuncia al papato non sarebbe stata debitamente manifestata. Perché, tanto quanto qualcuno enuncia il suo voto matrimoniale mediante l'espressione, “Ti prendo come mio strudel Viennese” invece di dire, “Ti prendo come mia sposa”, si deve ricorrere ad una interpretazione per comprendere che la frase intende una promessa matrimoniale, così in un

atto di rinuncia un modo metonimico in significare rende l'atto invalido poiché non manifesta l'intento in modo debito.

14. Perché nel suo atto di rinuncia Papa Benedetto ha dichiarato due cose. La prima in riguardo alla sua rinuncia, la seconda in riguardo alla convocazione di un conclave, “affinché un conclave per eleggere uno nuovo Supremo Pontefice sia convocato da coloro che ne hanno il compito”. Egli non avrebbe detto tale cosa se il suo intento non era di rinunciare all'ufficio del papato. Quindi, ha rinunciato al papato, e quindi è stata valida.

Ad obj. 14: Questo argomento comprende due argomenti, uno dei quali è stato in precedenza rifiutato, cioè il quale che riguarda il suo intento, che è stato rifiutato al di sopra nella risposta all'obiezione seconda. Qui, rispondo all'altro, che riguardo al comando papale per indire un conclave. Che il Papa dichiarava che un conclave si deve convocare per eleggere un nuovo Sommo Pontefice forma la seconda clausola indipendente del suo verbo, *declaro*, e quindi è logicamente indipendente e comporta nessuna necessità di alterare il significato della prima clausola, che riguarda la sua rinuncia. Così, se la rinuncia non è stata debitamente manifestata in accordo con canone 332 §2, che il comando del Papa di convocare un conclave è stato viziato interamente dall'errore sostanziale nella sua prima dichiarazione. Quindi, il canone 188 e 41 rende invalida l'esecuzione di questo comando. Questo è specialmente vero poiché nella sua dichiarazione della convocazione non ha specificato quando, in senso temporale, si deve convocare il conclave. Per capire questo meglio, si ricordi l'esempio nell'argomento della prima parte, in cui un papa ipotetico dichiara, “Rinuncio alle banane affinché il 28 Febbraio alle ore 20,00 al tempo di Roma, la Sede sia vacante” e aggiunge, “e che un conclave sia convocato per eleggere un nuovo Sommo Pontefice”. Come si può vedere in questo caso ipotetico, la seconda dichiarazione non fa la prima valida; semplicemente continua lo stesso errore sostanziale: un errore sostanziale che fa il conclave di 2013 e tutti gli atti di Bergoglio anche invalidi.

15. Perché canone 332 §2 richiede la rinuncia dell'ufficio e *ministerium* anche significa ufficio, quindi quando Papa Benedetto ha rinunciato al *ministerium*, ha rinunciato al *munus*, ha rinunciato all'ufficio e quindi la rinuncia è stata valida.

Ad obj. 15: Canone 332 §2 legge così: *Se capita che il Romano Pontefice rinunci al suo munus si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata e al contrario non si richiede che qualcuno la accetti*. Come si può vedere in questo canone, che è l'unico che riguarda una rinuncia papale, la condizione fondamentale è che il Papa rinunci al suo *munus*. Ora, mentre qualche traduzione moderna traduca il *munus* come ufficio (inglese), altri come incarico (francese, spagnolo), altri come funzione (italiano), è chiaro che dal suo uso nel Codice di Diritto che il suo senso proprio canonico è ufficio. Questo si può vedere dal suo uso nei titoli dei capitoli del Codice. Questo è confermato esplicitamente nel canone 145 §1 che definisce ogni ufficio come *munus*, non come *ministerium*. Un indagine nel Codice trova anche che il *ministerium* non è mai chiamato *munus*. Ora, poiché il Codice di Diritto richiede nel canone 17 che ogni canone si legga in armonia con la tradizione ecclesiastica, con le fonti del diritto canonico e con la mente del suo Legislatore (Papa Giovanni Paolo II), questi fatti dovrebbero escludere la possibilità che *ministerium* possa essere letto come *munus*. Questo è confermato paragonando il canone 332 §2 con il corrispondente canone nel Codice di 1917, dove parla di una rinuncia papale, ma non dice a cosa rinuncia. È evidente e significativo che Papa Giovanni Paolo II nel Codice di 1983 ha aggiunto la parola *munus* per specificare a cosa si deve rinunciare per effettuare una rinuncia papale. È anche evidente che nel Codice *ministerium* fa riferimento all'esercizio di un ufficio. Inoltre, se si esamina tutte le rinunce papali precedenti per cui abbiamo evidenza testuale della formula di rinuncia, le parole che

significano l'ufficio sono sempre trovate: *onus, munus*. Il *ministerium* non è trovato. I nomi propri per l'ufficio sono trovati, come ad esempio: *episcopatus o papatus*. O la dignità che risulta dall'ufficio è nominata con le parole *honor o dignitas*. Così, in accordo con canone 17, tutte le fonti di interpretazione autoritaria convertono ad un risultato: che un papa rinuncia solo quando egli rinuncia al *munus*, all'ufficio, non all'esecuzione dell'ufficio, *al ministerium*. In ogni caso, anche se Papa Benedetto intendeva, e dopo in privato asseriva o asserisce o asserirà, che egli intendeva usare *ministerium* per *munus*, il suo atto di rinuncia è invalido a ragione dell'errore sostanziale in virtù del canone 188, e non può essere validato mediante qualsiasi atto seguente. Si dovrebbe rifarlo con la parola *munus*. Quindi, l'argomento è invalido tramite un sofisma di leggere *munus* nella premessa maggiore secondo il suo significato latino, ma *ministerium* nella premessa minore secondo il suo significato italiano. Così, l'obiezione non arriva alla sua conclusione, derivata da un termine medio non distribuito.

16. Non esiste un *ministerium* petrinum senza un ufficio petrino, perché i due sono inseparabili secondo il diritto e l'essere (*secundum ius et esse*). Quindi, anche se canone 332 §2 richiede che un papa rinuncia al suo *munus* per rinunciare validamente, tuttavia una rinuncia al *ministerium* è sufficiente per effettuarlo poiché benchè *munus* nomina l'ufficio papale in suoi rapporti al dono di Dio e al suo dovere, *ministerium* lo nomina in suoi rapporti alla Chiesa. Quindi, il rinunciare al *ministerium* petrinum, è il rinunciare al *munus* petrinum.

Ad obj. 16: Si deve dire, che al questo argomento si deve rispondere con una interemzione, poiché è falso in tutte due delle sue premesse. Nella sua premessa minore è falsa fondandosi sull'errore di interpretare l'obbligo di canone 332 §2 secondo la consuetudine generale della scienza di teologia e non secondo la norma di canone 17. Nella sua premessa maggiore è anche falso in asserire che *ministerium* non è separabile dall'ufficio secondo il diritto e l'essere (*secundum ius et esse*). In riguardo alla prima, si deve rispondere così: Perché nella scienza di teologia le parole possono avere diversi significati in rispetto alla stessa o alle diverse cose, ma tutto questo è *praeter rem* in riguardo al significato canonico di un atto ecclesiastico, e anche di più, in riguardo alla rinuncio a un ufficio stabilito dal Verbo Divino Incarnato. Poiché in tale materia, l'argomento deve svolgere su l'ufficio secondo il suo essere nella Volontà divina e nell'Intento divino, non su l'ufficio come si intende secondo la teologia personale dell'uomo che è il Papa. Questo è anche vero in riguardo alla Chiesa Romana, lo Sposo di cui non è il Romano Pontefice, ma Gesù Cristo stesso, regnante ora in gloria. Per questa ragione, Essa non è solo obbligato a dare il suo consenso di volontà al Redentore ma anche il suo assenso di mente. Quindi, si proporrebbe una maniera di osservare il diritto canonico equivalente ad adulterio, se si ritenga lecito per la Chiesa Romana di riguardare il significato di un atto canonico allo maniera del mondo, della carne e della interpretazione privata. Così, non solo Cristo, tramite la Sua promessa a San Pietro, è legato per canone 332 §2, promulgato dal Suo Vicario, Papa Giovanni Paolo II, a non togliere la grazie e l'ufficio (*munus*) a meno che sia rinunciato esplicitamente, ma anche la Chiesa Romana, che è la Sua Sposa fedelissima e la Sua Coniuge Vergine. Quindi, la chiesa è obbligata a riconoscere canone 332 §2 come obbligatorio in tutte le sue formalità, specialmente nella necessità di rinunciare al *munus*, in quanto canone 17 richiede quel termine a intendersi in canone 145 §1. In nessuna parte del Codice di Diritto Canonico un *ministerium* è considerato come un ufficio stesso. Quindi, anche se era l'intento dell'autore di *Non solum propter*, in quanto è l'uomo, per significare l'ufficio papale nei suoi rapporti al servizio che rende, mediante quel intento solo non divenne un atto che la Chiesa può accettare come *rite manifestatum*, poiché si dovrebbe applicare un'interpretazione e usare una lettura del testo fuori la norma del canone 17. E come tale, non sarebbe valido canonicamente, anche se è possibile sostenere che sia sufficiente teologicamente. Ciò nonostante, anche se qualcuno concede che le parole *ministerio ... commissio* nell'atto dicono

del *munus petrinum* in suoi rapporti alla Chiesa, poiché niente è rinunciato eccetto ciò che è rinunciato esplicitamente, l'atto effettuerebbe nient'altro, canonicamente parlando, che una rinuncia all'ufficio in quanto è in tale relazione, non all'ufficio in se stesso. E così non sarebbe efficace a rinunciare né sufficiente a significare la rinuncia all'ufficio nei suoi rapporti a Dio e al Suo dono di grazia. Ma, poiché questa relazione fa riferimento ad esso secondo il suo principio di essere (*secundum essendi principium*) – poiché è un dono di grazia immediata da Cristo e stabilita tramite un atto della Sua Volontà – tale rinuncia non tocca ciò che è essenziale ad esso. Quindi, l'atto rimane viziato per un errore sostanziale nel suo modo di significare, e così è invalido *ipso iure* per canone 188. – Infine, in riguardo alla premessa dell'argomento, cioè che *ministerium* non è separabile dall'ufficio *secundum ius et esse*, si deve rispondere che questo è falsificato per la legge canonica e le norme liturgiche. Perché, poiché dopo la soppressione di ordini minori, lo stato dell'accollito e del lettore si nominano “ministri” (canone 2301 §1), tuttavia tali ministeri conferiscono nessun diritto a esercitare tali servizi in qualsiasi momento, ma solamente l'idoneità a farlo alla richiesta del celebrante di un atto liturgico. Quindi, *ministeria* sono separabili in diritto e in essere dal *munera*. – Così, in conclusione appare ovvio che l'argomento intero dell'obiezione è falso, poiché una conclusione derivata da una premessa maggiore falsa e una premessa minore falsa è interamente falsificata.

17. La pacifica accettazione di un papa è causata ed è l'effetto di un'elezione papale valida. Quindi, poiché sei anni sono passati, anche se la rinuncia di Papa Benedetto XVI sia stata invalida, il suo *de facto* silenzio all'usurpazione dell'ufficio papale di Bergoglio è equivalente ad una rinuncia. Quindi, sia che la rinuncia sia stata valida o meno, ora si deve riconoscere come valida.

Ad obj. 17: Anche se secondo Common Law il possesso è nove decimi di diritto, e quindi l'usurpazione possa conseguire all'acquisto di diritto, ed, anche se secondo la legge romana usucapione possa ottenere il diritto legittimo alla proprietà dopo un lungo periodo, l'applicazione di tale principio non è valida per due ragioni. Prima: non è valida teologicamente in riguardo ad un ufficio ecclesiastico che fu stabilito da Gesù Cristo, il Verbo Incarnato, tramite un atto immediato personale, di quale tipo di ufficio è l'ufficio papale. La ragione teologica per questa è: *Nessuno può strappare alcuna cosa dalla Mano di Dio Vivente* (cf. Giovanni 10:28). E quindi, nessuna usurpazione dell'ufficio papale può costringere la Divinità, che è Giustizia infinita e Onnipotenza stessa a trasferire la grazia del *munus* papale ad un altro. Ritenere che ciò sia possibile sarebbe un'impossibilità e assurdità teologica. – Seconda: non è valido canonicamente, secondo canone 359, che specifica che il Collegio dei Cardinali ha l'autorità a eleggere un Romano Pontefice solamente durante una sede vacante. Quindi, se il papa regnante non ha rinunciato validamente, non esiste proprio una sede vacante, e quindi il Collegio aveva nessun diritto a eleggere un altro. – In riguardo al tacito consenso: è chiaro dalla storia della Chiesa, che contro le pretese di un anti-papa, nessun papa valido è stato considerato di aver rinunciato al suo titolo. Inoltre, l'argomento trattato dalla quiescenza tacita non ha applicazione al caso disputato, perché che uno agisce con un errore sostanziale non costituisce la quiescenza tacita, poiché la quiescenza tacita richiede la capacità di consenso, una cosa impossibile mediante l'ignoranza invincibile che lo accompagna. – Infine, in riguardo all'accettazione pacifica e universale: mentre questo principio è certamente un principio riflesso valido per le conoscenze confuse in caso di un'elezione valida, non c'è nessuna possibilità di un'elezione valida quando il Collegio dei Cardinali non ha il diritto a andare in conclave, poiché è contrario non solo al diritto canonico ma anche alla legge divina eleggere un altro Romano Pontefice mentre il Papa vive ancora o non ha ancora fatto una rinuncia valida. Non è anche valido in riguardo alla sua premessa minore implicita: cioè, che è stata un'accettazione universale e pacifica della rinuncia papale. Che non sia stata pacifica è stato dimostrato dalla introduzione storica a questa Quaestio Disputata. Quindi, l'applicazione di questo principio riflesso al caso

presente è al meglio *praeter rem*, e al peggio un sotterfugio.

18. La rinuncia di Benedetto XVI al *ministerium* validamente effettua una rinuncia al *munus* poiché, a ragione del canone 10, che dice espressamente che solo le condizioni per invalidità sono cause dell'invalidità di un atto ecclesiastico, e poiché il canone 332 §2 parla di invalidità solo in riguardo alla libertà da coercizione e alla manifestazione debita, non alla nominare l'ufficio, essendo che Benedetto aveva l'intento di nominare l'ufficio papale, come è evidente dalla sua accettazione del titolo di Papa Emerito, l'enunciazione di *ministerium* invece di *munus* non rende l'atto di rinuncia invalido. Inoltre, Benedetto come papa è il Legislatore supremo, quindi egli ufficialmente da l'interpretazione della legge (canone 16 §1), quindi ha la facoltà di rinunciare mediante una rinuncia al *ministerium petrinum*.

Ad obj. 18: Mentre è vero che il canone 332 §2 parla di validità solamente in riguardo alle condizioni per l'atto, tuttavia il canone 188 parla espressamente di invalidità di rinunce che sono viziate mediante errori sostanziali. Ora, non esiste un errore più sostanziale in una rinuncia ad un ufficio ecclesiastico che rinunciare ad un accidente di esso o al suo atto secondario di essere (*ministerium*) mente facendolo si crede di aver significato sufficientemente l'ufficio (*munus*). Inoltre, il canone 18 richiede che i termini del canone 332 §2 siano letti nel senso stretto poiché quest'ultimo pone delle restrizioni su colui che rinuncia. Quindi, la rinuncia deve esplicitamente riguardare il *munus* dell'ufficio papale, che nello stesso canone come nei canoni 331, 334, 335 e 749 – come tutti gli uffici episcopali (cfr. Paolo VI, *Christus Dominus*) nel Codice intero, viene considerato esclusivamente come *munus*, poiché non è meramente un *officium* ecclesiastico o servizio (*ministerium*) stabilito dalla consuetudine ecclesiastica, ma è un dono di grazia e ufficio (*munus*) stabilito dal Dio Vivente tramite un atto immediato personale (cfr. Matteo 16:18). – Che ogni ufficio ha il suo ministero o i suoi ministeri non solo non è un argomento per la validità della rinuncia di Benedetto, anzi al contrario è un argomento contro la validità a ragione di canone 188, canone 17, canone 41, l'ultimo dei quali espressamente associa *ministerium* con la mera esecuzione dei doveri di un ufficio, e tutto questo perché la rinuncia al *ministerium* può essere fatta dagli infermi, che vogliono ancora ritenere la dignità del loro ufficio, come dimostrato dalla storia della Chiesa. Quindi, in virtù del canone 17, che richiede esplicitamente che i testi di ogni canone vengano letti secondo i sensi propri della parole contenute in essi, come si usano nel Codice di Diritto, l'argomento trattato qui da canone 10 è invalido perché è *praeter rem*, cioè, è applicabile solamente alle condizione d'invalidità in canone 332 §2, non a quelle in canone 188. – Se tu dici, sì, il canone 10 è applicabile solamente ai termini di validità espressi in canone 332 §2 e quindi permette un'interpretazione lata della clausola condizionale iniziale di canone 332 §2 che parla della rinuncia del *munus*; allora si deve rispondere, che tale lettura di canone 10 renderebbe nulli i requisiti di canone 17 che dice che i termini di ogni canone si devono intendere nei loro sensi propri, o almeno che quella lettura fallisce da insufficienza, poiché il senso lato di *munus* nel codice di Diritto Canonico è *officium* non *ministerium*; il quale senso di *officium* fa riferimento all'ufficio ecclesiastico, non all'esecuzione di un *ministerium*. – In riguardo a canone 16 §1, si deve dire, che sì, Papa Benedetto, come papa, è il Legislatore supremo e interprete della legge ecclesiastica. Ma è solo il Legislatore quando egli legifera; mentre canone 332 §2 è stato promulgato da Papa Giovanni Paolo II. Inoltre, anche se qualsiasi, egli deve farla tramite un atto giuridico, non tramite un errore sostanziale. Così, canone 16 non è applicabile in tale caso. Anzi, al contrario, canone 38 espressamente regge in questo caso, quando dice: *L'atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato motu proprio, è privo di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria.* – In fine, in riguardo all'intento manifesto del Papa per rinunciare al *munus* papale, ho già dato risposta qui sopra nelle risposte alle obiezioni

seconda, terza e quarta.

19. Come il Dott. Taylor Marshall sostiene nel suo video, “*The Resignation of Pope Benedict: an Analysis*”, *ministerium* e *munus* nominano la stessa cosa: l'ufficio papale, quindi il rinunciare all'uno è equivale al rinunciare all'altro. Quindi, la rinuncia è valida.

Ad obj. 19: A una asserzione gratuita nessuna risposta si deve offrire, poiché non è un argomento. Comunque, contro quest'asserzione si deve rispondere poiché essa attacca la natura stessa della realtà. Noto per primo che le parole hanno il loro significato, altrimenti non sarebbero segni di comunicazione. E parole diverse possono avere significati diversi, altrimenti non ci sarebbe motivo per usarle. Così, la natura del linguaggio umano per necessità sostiene l'asserzione che *ministerium* e *munus* possano avere significati diversi. Qualsiasi lessico latino anche lo dimostra come tutti coloro i quali lo possiedono possano dimostrare. Ma, che *ministerium* e *munus* nel Codice di Diritto vogliano dire la stessa cosa, è completamente falso, come è stato dimostrato qui sopra riferendosi, in accordo ai requisiti di canone 17, al Codice stesso che in canone 41 associa *ministerium* con la mera esecuzione di doveri di un ufficio, ed a canone 145 §1 che definisce un ufficio ecclesiastico come *munus* non *ministerium*. Così il Codice di Diritto stesso usa i termini in diversi sensi e non considera equivalenti i loro significati in riguardo ad un ufficio ecclesiastico, nel senso che un episcopato o il papato fanno riferimento ad un ufficio. – Questo rifiuto è sufficiente secondo la norma della legge canonica. Ma poiché l'asserzione del Dott. Marshall nasconde un errore grave del tipo nominalistico promosso nei secoli a Tubingen, essa merita un rifiuto secondo la scienza della Filosofia. Quindi, tanto quanto ci sono 10 categorie di essere secondo il Filosofo nei suoi *Praedicamenta*, così le parole si possono dire in riferimento a una o qualche categoria di essere. Ora, in canone 145 §1 il Legislatore supremo predica *munus* di ogni ufficio ecclesiastico, ma in nessuna parte del Codice predica *ministerium* di alcun ufficio ecclesiastico, solamente dei ruoli o servizi resi da coloro che possiedono un ufficio o da qualcuno che agisce nel suo posto. Quindi, è chiaro da canone 17 che questo rappresenta la mente del Legislatore volendo che *munus* significhi l'essere di qualche cosa reale, cioè un ufficio, ma che *ministerium* significa l'azione o il servizio reso da colui che tiene un ufficio. Quindi, *munus* lo stesso si dice una sostanza, e *ministerium* lo stesso si dice di una sostanza in atto. Ma questa è la distinzione di essere e agire, di sostanza e accidente, secondo i *Praedicamenta* di Aristotele. Quindi, esiste una distinzione reale tra *munus* et *ministerium* nella mente del Legislatore, nei sensi usati in canoni 332 §2, 145 §1 e 41, così come esiste una distinzione reale tra qualsiasi agente e le azioni dell'agente, anche se queste ultime sono inerenti al precedente. Se si nega questo, allora il camminare di Pietro, che in Pietro è Pietro, quando imitato da Paolo sarebbe tanto quanto Pietro in Paolo come Pietro in Pietro, che è un'assurdità. Quindi, il camminare di Pietro in Pietro non è la sostanza di Pietro ma un accidente, come il colore della sua pelle o l'accento della sua voce, che possano essere imitati dagli altri senza farli Pietro. Allo stesso modo, il ministero petrino, che è l'azione o il servizio che colui che tiene l'ufficio papale deve o può rendere, può essere perfettamente imitato dagli altri senza farli papa. Questa è la ragione fondamentale per la collaborazione della Curia Romana con ogni papa vero, quando egli delega l'esecuzione di qualche dovere del suo *munus* petrino ai Cardinali e Vescovi e sacerdote in Vaticano o altrove. Quindi, per nominare il *munus* petrino non è sufficiente che si nomina il *ministerium* petrino (anche se si concede che Benedetto l'ha fatto, che ho dimostrato non è il caso qui sopra negli argomenti della prima parte) perché così come quando Pietro rinuncia al camminare, rimane Pietro, così quando il Papa rinuncia al suo ministero, rimane papa. La ragione semiotica o *ratio significandi* per questo è: tanto quanto sostanza e accidente sono separabili, così la loro unità non è necessaria; quindi, il significare dell'uno che è inerente all'altro non segna alcun riferimento necessario o determinante a quella che è la sostanza. Quindi, in accordo con canone 332 §2, che richiede una manifestazione di libertà e d'intento

che è d'accordo con la legge, tale maniera di significare è invalida, poiché richiede un'interpretazione che il Codice non sostiene come possibile in accordo con canone 17.

#### IN RIASSUNTO:

Come l'eminente canonico, il Pd. Juan Ignacio Arrieta, dice nel suo commentario su canone 126: *Quando l'ignoranza o l'errore ricadono sugli oggetti essenziali dell'atto (errore sostanziale), o riguardano una circostanza il cui verificarsi è richiesta per l'esistenza dell'atto stesso (conditio sine qua non), l'atto si considera inesistente e, in quanto tale, invalido.*(Codice di Diritto Canonico e leggi complementari Commentato, Edizione Coletti a San Pietro, 2004).

#### RESPONDEO:

Si deve dire, dagli argomenti contro la validità, che appare, che se il Papa intendesse dare le sue dimissioni dal suo ministero ma conservare l'ufficio papale e tutte le sue prerogative, egli potrebbe leggere lo stesso atto, *Non solum propter*, poiché il *vis verborum* di quel testo è che rinuncia al *ministerium* dell'ufficio del Vescovo di Roma, ma non all'ufficio stesso. In questo si evidenzia l'errore sostanziale, e quindi quell'atto di Papa Benedetto XVI il 11 Febbraio 2013 si deve giudicare invalido per canone 188 se si asserisce come atto di rinuncia all'ufficio dell'episcopato di Roma. Comunque, se si asserisce che esso è solo un atto di rinuncia al ministero attivo, non all'ufficio, allora sì, si deve dire che è un atto valido contenente nessun errore sostanziale.

IN CONCLUSIONE, la ragione filosofica:

Mentre possono esistere molti tipi di errore sostanziale in un atto di rinuncia, non c'è uno più sostanziale che il quale che confonde gli accidenti dell'ufficio da rinunciare come sufficienti termini per la sostanza dell'ufficio stesso. Ora, in accordo con canone 188, dove un errore sostanziale è presente in tale atto, l'atto stesso è invalido nei suoi effetti proprio dalla legge (*iure ipso*). Quindi, il testo di *Non solum propter*, di Papa Benedetto XVI non effettua validamente la sua rinuncia all'ufficio del Vescovo di Roma.

IN CONCLUSIONE, la ragione canonica:

Questa è corroborata dai fatti indiscutibili della legge, cioè, che l'unico canone nel Codice di Diritto Canonico, il canone 332 §2, che parla espressamente di una rinuncia papale, richiede che l'uomo che è il papa rinuncia al suo *munus* e lo fa *rite* (i.e. in modo debito secondo la norma di legge). Ma il testo della rinuncia fatta da Benedetto parla solamente di una rinuncia al *ministerium*, ammettendo tuttavia la distinzione tra *munus* e *ministerium* come si evidenzia nel testo stesso. Quindi, poiché l'atto riguarda una cosa interamente fuori il significato del canone 332 §2, è invalido per effettuare una rinuncia papale. Ed è anche così invalido ad effettuare lo stesso dalla proprio legge, secondo canone 188 e canone 126. Infine, l'atto, in quanto mancante di una clausola derogatoria per la sua non conformità alla condizione fondamentale di canone 332 §2, si deve riconoscere come inesistente a ragione del canone 38.

Infatti, l'inerente separabilità di *ministerium* e *munus* nella storia della Chiesa e nella tradizione canonica e nella mente del Legislatore del Codice è la ragione fondamentale che fa impossibile l'equazione in diritto di una rinuncia al *ministerium* con una rinuncia al *munus*. Per queste ragioni, la rinuncia fatta di Papa Benedetto XVI tramite l'atto espresso nel *Non solum propter*, il 11 Febbraio 2013, ha nessun effetto valido canonico riguardante l'ufficio del Papato. Egli rimane papa, quindi, con tutti i suoi diritti e tutti i suoi privilegi.

